COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.7.2021
COM(2021) 372 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale

ALLEGATO

CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE D'ALTO MARE NELL'OCEANO PACIFICO SETTENTRIONALE

LE PARTI CONTRAENTI,

Determinate a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nell'Oceano Pacifico settentrionale e a salvaguardare nel contempo gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse,

Richiamandosi alle norme di diritto internazionale pertinenti figuranti nella *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare* del 10 dicembre 1982, nell'*Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori* del 4 dicembre 1995 e nell'*Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare* del 24 novembre 1993, e tenendo conto del *Codice di condotta per una pesca responsabile* adottato dalla conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nella 28ª sessione del 31 ottobre 1995 e degli *Orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare* adottati dalla FAO il 29 agosto 2008,

Prendendo atto dell'invito rivolto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 61/105 e 64/72 ad adottare misure intese a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili e le specie associate dagli impatti negativi significativi di pratiche di pesca distruttive nonché della sua risoluzione 60/31, che incoraggia gli Stati a riconoscere, ove pertinente, che i principi generali dell'*Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori*, del 4 dicembre 1995, dovrebbero applicarsi anche a determinati stock ittici d'alto mare,

Riconoscendo la necessità di raccogliere dati scientifici al fine di comprendere la biodiversità marina e l'ecologia della regione e valutare gli impatti delle attività di pesca sulle specie marine e sugli ecosistemi marini vulnerabili,

Consapevoli della necessità di evitare impatti negativi sull'ambiente marino, preservare la biodiversità, salvaguardare l'integrità degli ecosistemi marini e ridurre al minimo il rischio di effetti duraturi o irreversibili derivanti da operazioni di pesca,

Preoccupate per gli impatti negativi che potrebbero comportare attività di pesca di fondo non regolamentate per le specie marine e gli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dell'Oceano Pacifico settentrionale,

Determinate altresì a svolgere attività di pesca responsabili e a collaborare efficacemente per prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non

regolamentata ("pesca INN") e gli impatti negativi che ne derivano per lo stato delle risorse alieutiche mondiali e degli ecosistemi che le ospitano,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si applicano le seguenti definizioni:

(a) "Convenzione del 1982": la *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare* del 10 dicembre 1982;

(b) "Accordo del 1995": l'*Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori* del 4 dicembre 1995;

(c) "pesca di fondo": le attività di pesca in cui gli attrezzi da pesca possono venire in contatto con il fondale marino durante il normale svolgimento delle operazioni di pesca;

(d) "consenso": l'assenza di obiezioni formali al momento in cui è adottata la decisione;

(e) "parte contraente": uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che abbia accettato di essere vincolato(a) dalla presente Convenzione e per il (la) quale la Convenzione è in vigore;

(f) "zona della Convenzione": la zona alla quale si applica la presente Convenzione, come disposto all'articolo 4, paragrafo 1;

(g) "Orientamenti internazionali della FAO": gli *Orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare* adottati dalla FAO il 29 agosto 2008, comprese le eventuali modifiche;

(h) "risorse alieutiche": tutti i pesci, i molluschi, i crostacei e le altre specie marine catturati da pescherecci nella zona della Convenzione, ad esclusione di:

i) specie sedentarie, nella misura in cui sono soggette ai diritti sovrani degli Stati costieri in linea con l'articolo 77, paragrafo 4, della Convenzione del 1982, e specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili quali elencate all'articolo 13, paragrafo 5, della presente Convenzione o adottate in conformità dello stesso;

ii) specie catadrome;

iii) mammiferi marini, rettili marini e uccelli marini; e

iv) altre specie marine già contemplate da strumenti internazionali preesistenti di gestione della pesca nella zona di competenza di tali strumenti;

(i) "attività di pesca":

i) l'azione o il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di risorse alieutiche;

ii) l'avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere tali risorse per qualsiasi finalità;

iii) il trattamento di tali risorse in mare e il loro trasbordo in mare o in porto; e

iv) qualsiasi operazione in mare a sostegno diretto o in preparazione di una delle attività descritte nei punti da i) a iii), escluse le operazioni di emergenza in situazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei membri dell'equipaggio o per la sicurezza di un peschereccio;

(j) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione utilizzata o destinata ad essere utilizzata per svolgere attività di pesca, comprese le navi officina, le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in tali attività di pesca;

(k) "pesca INN": le attività di cui al punto 3 del *piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata* adottato dalla FAO nel 2001 ed altre attività eventualmente decise dalla Commissione;

(l) "approccio precauzionale": l'approccio precauzionale quale specificato all'articolo 6 dell'Accordo del 1995;

(m) "organizzazione di integrazione economica regionale": un'organizzazione di integrazione economica regionale alla quale i relativi Stati membri hanno trasferito la competenza per le materie disciplinate dalla presente Convenzione, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per detti Stati membri su tali materie; e

(n) "trasbordo": lo scarico di risorse alieutiche o di prodotti derivati da risorse alieutiche prelevate nella zona della Convenzione da un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto.

Articolo 2
Obiettivo

L'obiettivo della presente Convenzione è garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della Convenzione e salvaguardare nel contempo gli ecosistemi marini dell'Oceano Pacifico settentrionale che ospitano tali risorse.

Articolo 3
Principi generali

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della presente Convenzione, le parti, individualmente o collettivamente a seconda dei casi:

(a) promuovono l'uso ottimale e garantiscono la sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche;

(b) adottano misure basate sulle migliori informazioni scientifiche disponibili per garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, tenendo conto dei modelli di pesca, dell'interdipendenza degli stock e delle norme minime internazionali - subregionali, regionali o globali - generalmente raccomandate;

(c) adottano e attuano misure in linea con l'approccio precauzionale e con un approccio ecosistemico alla pesca, in conformità delle pertinenti norme di diritto internazionale, e segnatamente delle norme contenute nella Convenzione del 1982, nell'Accordo del 1995 e in altri strumenti internazionali pertinenti;

(d) valutano gli impatti delle attività di pesca sulle specie che appartengono allo stesso ecosistema degli stock bersaglio o che dipendono da tali stock o sono ad essi associate e adottano per tali specie le misure di conservazione e di gestione eventualmente necessarie per conservarne o ricostituirne le popolazioni a un livello superiore a quello che ne pregiudicherebbe gravemente la riproduzione;

(e) tutelano la biodiversità nell'ambiente marino, in particolare grazie alla prevenzione di impatti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili, tenendo conto di eventuali norme o orientamenti internazionali pertinenti, compresi gli orientamenti internazionali della FAO;

(f) prevengono o eliminano la pesca eccessiva e l'eccesso di capacità di pesca e garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca o del prelievo siano basati sui migliori dati scientifici disponibili e non superino i livelli compatibili con l'uso sostenibile delle risorse alieutiche;

(g) provvedono affinché siano raccolti e condivisi, in tempo utile e in modo adeguato, dati esaustivi e accurati sulle attività di pesca, anche per quanto riguarda tutte le specie bersaglio e non bersaglio nella zona della Convenzione;

(h) garantiscono che non si proceda all'espansione dello sforzo di pesca, allo sviluppo di attività di pesca nuove o sperimentali o alla modifica di attrezzi utilizzati per attività di pesca esistenti senza che siano stati preliminarmente valutati gli impatti di tali attività di pesca sulla sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche e che siano stati esclusi possibili impatti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili, o garantiscono che tali attività siano gestite in modo da evitare tali impatti o non siano autorizzate;

(i) garantiscono, in conformità dell'articolo 7 dell'Accordo del 1995, la compatibilità tra le misure di conservazione e di gestione adottate per gli stock ittici transzonali in alto mare e quelle adottate per le zone soggette a giurisdizione nazionale, al fine di assicurare la conservazione e la gestione dell'insieme di tali risorse alieutiche;

(j) garantiscono il rispetto delle misure di conservazione e di gestione e provvedono affinché le sanzioni applicabili alle violazioni siano sufficientemente severe per assicurare la conformità, scoraggiare le violazioni ovunque esse si verifichino e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite;

(k) riducono al minimo l'inquinamento e i rifiuti prodotti dai pescherecci, i rigetti, le catture ad opera di attrezzi perduti o abbandonati e gli impatti su altre specie e sugli ecosistemi marini adottando misure che comprendano, nella misura del possibile, lo sviluppo e l'impiego di attrezzi e di tecniche di pesca selettivi, sicuri per l'ambiente e validi in termini di costi-efficacia; e

(l) applicano la presente Convenzione in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in conformità del diritto internazionale.

Articolo 4
Ambito di applicazione

1. La presente Convenzione si applica alle acque della zona d'altura dell'Oceano Pacifico settentrionale, ad eccezione delle zone d'altura del Mare di Bering e di altre zone d'altura circondate dalla zona economica esclusiva di un solo Stato. L'ambito di applicazione è delimitato a sud da una linea continua che parte dal limite marittimo delle acque soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America intorno al Territorio autonomo delle Isole Marianne settentrionali a venti (20) gradi di latitudine nord, prosegue quindi verso est e collega le seguenti coordinate:

 - 20°00'00"N, 180°00'00"E/O;
 - 10°00'00"N,180°00'00"E/O;
 - 10°00'00"N,140°00'00"O;
 - 20°00'00"N, 140°00'00"O; e
 - da qui prosegue verso est fino al limite marittimo delle acque soggette alla giurisdizione di pesca del Messico.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione, né alcun atto o attività realizzati a norma della presente Convenzione, costituiscono il riconoscimento delle rivendicazioni o delle posizioni di qualsivoglia parte contraente in merito alla situazione giuridica e all'estensione delle acque e delle zone rivendicate da tale parte contraente.

Articolo 5
Istituzione della Commissione

1. È istituita la Commissione per la pesca del Pacifico settentrionale ("la Commissione"). La Commissione esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. Ogni parte contraente è membro della Commissione.

2. Le entità di pesca menzionate nella Convenzione possono partecipare ai lavori della Commissione conformemente alle disposizioni dell'allegato. La partecipazione di un'entità di pesca ai lavori della Commissione non costituisce una deviazione rispetto all'applicazione accettata del diritto internazionale, compresa la Convenzione del 1982.

3. La Commissione tiene una riunione ordinaria almeno ogni due anni, a una data e in un luogo da essa stabiliti, e può svolgere ulteriori riunioni nella misura necessaria all'espletamento delle sue funzioni ai sensi della presente Convenzione.

4. Ogni membro della Commissione può chiedere una riunione della Commissione, che è convocata con il consenso di una maggioranza dei suoi membri. Il presidente convoca tale riunione in modo tempestivo, alla data e nel luogo da esso stabiliti di concerto con i membri della Commissione.

5. La Commissione elegge, tra i rappresentanti delle parti contraenti, un presidente e un vicepresidente che provengono da parti contraenti diverse. Il presidente e il vicepresidente sono eletti per un periodo di due anni e possono essere rieletti, ma non possono esercitare la stessa funzione per più di quattro anni consecutivi. Essi restano in carica fino all'elezione dei rispettivi successori.

6. La Commissione applica il principio del rapporto costi/benefici in relazione alla frequenza, alla durata e alla programmazione delle riunioni della Commissione e dei suoi organi ausiliari.

7. La Commissione è dotata di personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni e la realizzazione dei suoi obiettivi. I privilegi e le immunità di cui godono la Commissione e i suoi funzionari sul territorio di una parte contraente formano oggetto di un accordo tra la Commissione e la parte contraente interessata.

8. Tutte le riunioni della Commissione e degli organi ausiliari sono aperte alla partecipazione di osservatori accreditati in conformità del regolamento interno adottato dalla Commissione. I relativi documenti devono essere resi accessibili al pubblico in conformità di tale regolamento.

9. La Commissione può istituire un segretariato permanente composto da un segretario esecutivo e da altro personale in funzione delle sue necessità e/o stipulare accordi contrattuali con il segretariato di un'organizzazione esistente per la prestazione di servizi. Il segretario esecutivo è nominato previa approvazione delle parti contraenti.

Articolo 6
Organi ausiliari

1. Sono istituiti un comitato scientifico e un comitato tecnico e di applicazione. La Commissione può occasionalmente istituire, per consenso, eventuali altri organi ausiliari incaricati di assisterla nel conseguimento dell'obiettivo della presente Convenzione.

2. Dopo ogni riunione ciascun organo ausiliario trasmette alla Commissione una relazione sulle sue attività che comprende, se del caso, pareri e raccomandazioni destinati alla Commissione.

3. Gli organi ausiliari possono istituire gruppi di lavoro e chiedere consulenze esterne in conformità degli orientamenti impartiti dalla Commissione.

4. Gli organi ausiliari rispondono alla Commissione e operano in conformità del suo regolamento interno, salvo decisione contraria della Commissione.

Articolo 7
Funzioni della Commissione

1. La Commissione, conformemente ai principi di cui all'articolo 3 e sulla base dei migliori dati scientifici disponibili e del parere del comitato scientifico:

 (a) adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche nella zona della Convenzione, in particolare il totale ammissibile di catture o lo sforzo di pesca totale ammissibile per le risorse alieutiche da essa stabilite;

 (b) provvede affinché i livelli del totale ammissibile di catture o dello sforzo di pesca totale ammissibile siano conformi al parere e alle raccomandazioni del comitato scientifico;

 (c) adotta, ove necessario, misure di conservazione e di gestione per le specie appartenenti allo stesso ecosistema degli stock bersaglio o che dipendono da tali stock o sono ad essi associate;

 (d) adotta, ove necessario per conseguire l'obiettivo della presente Convenzione, strategie di gestione per le risorse alieutiche e le specie appartenenti allo stesso ecosistema degli stock bersaglio o che dipendono da tali stock o sono ad essi associate;

 (e) adotta misure di conservazione e di gestione intese a prevenire impatti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della Convenzione, tra cui in particolare:

 i) misure per la realizzazione e la revisione di valutazioni d'impatto intese a stabilire se le attività di pesca potrebbero produrre impatti di questo tipo su tali ecosistemi in una data zona;

ii) misure da adottare in caso di scoperta inaspettata di ecosistemi marini vulnerabili nel corso delle normali attività di pesca di fondo; e

iii) se del caso, misure intese a specificare i luoghi in cui non possono essere svolte attività di pesca;

(f) stabilisce la natura e l'entità della partecipazione alle attività di pesca esistenti, anche attraverso l'assegnazione di possibilità di pesca;

(g) stabilisce per consenso le modalità e le condizioni di eventuali nuove attività di pesca nella zona della Convenzione nonché la natura e l'entità della partecipazione a tali attività, anche attraverso l'assegnazione di possibilità di pesca; e

(h) concorda le modalità per conciliare gli interessi di pesca di eventuali nuove parti contraenti in modo coerente con la necessità di garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche disciplinate dalla presente Convenzione.

2. La Commissione adotta misure intese a garantire un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza efficaci e ad assicurare il rispetto e l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure adottate in virtù della medesima. A tal fine la Commissione:

(a) stabilisce procedure intese a regolamentare e monitorare le operazioni di trasbordo di risorse alieutiche e prodotti ottenuti da risorse alieutiche prelevate nella zona della Convenzione, anche per quanto riguarda la notifica alla Commissione del luogo del trasbordo e dei quantitativi trasbordati;

(b) elabora e attua un programma di osservazione della pesca dell'Oceano Pacifico settentrionale ("programma di osservazione"), tenendo conto delle norme e degli orientamenti internazionali pertinenti;

(c) stabilisce procedure per l'abbordaggio e l'ispezione di pescherecci operanti nella zona della Convenzione;

(d) istituisce opportuni meccanismi di cooperazione ai fini di un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza efficaci che consentano di garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione, compresi meccanismi per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN;

(e) elabora norme, specifiche e procedure per la comunicazione, da parte dei membri della Commissione, di informazioni sui movimenti e le attività mediante trasmettitori satellitari di posizione in tempo reale per le navi impegnate in attività di pesca nella zona della Convenzione e, conformemente a tali procedure, coordina la diffusione tempestiva dei dati raccolti dai sistemi di controllo dei pescherecci via satellite dei membri della Convenzione;

(f) stabilisce procedure per la tempestiva notifica alla Commissione dell'entrata e dell'uscita dalla zona della Convenzione di pescherecci che catturano o intendono catturare risorse alieutiche in tale zona;

(g) stabilisce, se del caso, misure non discriminatorie connesse al mercato conformi al diritto internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN; e

(h) stabilisce procedure per verificare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure adottate in virtù della medesima.

3. La Commissione:

(a) adotta e/o modifica ove necessario, per consenso, le norme che disciplinano lo svolgimento delle sue riunioni e l'esercizio delle sue funzioni, compresi il regolamento interno, i regolamenti finanziari e altre disposizioni;

(b) adotta un piano di lavoro e un mandato per il comitato scientifico, il comitato tecnico e di applicazione e, se necessario, per altri organi ausiliari;

(c) sottopone al comitato scientifico qualsiasi questione riguardante il fondamento scientifico delle decisioni che è chiamata ad adottare in relazione alla conservazione e alla gestione di risorse alieutiche e specie appartenenti allo stesso ecosistema degli stock bersaglio o che dipendono da tali stock o sono ad essi associate, nonché alla valutazione e gestione degli impatti delle attività di pesca sugli ecosistemi marini vulnerabili;

(d) stabilisce le condizioni per l'esercizio di attività di pesca scientifica e sperimentale nella zona della Convenzione e definisce l'ambito di eventuali campagne collaborative di ricerca scientifica sulle risorse alieutiche, gli ecosistemi marini vulnerabili e le specie appartenenti allo stesso ecosistema degli stock bersaglio o che dipendono da tali stock o sono ad essi associate;

(e) adotta un elenco di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili di cui è vietata la pesca diretta e lo aggiorna periodicamente;

(f) dirige le relazioni esterne della Commissione; e

(g) esercita le altre funzioni e svolge le altre attività che possono essere necessarie per promuovere l'obiettivo della presente Convenzione.

Articolo 8
Processo decisionale

1. Di norma, la Commissione adotta le proprie decisioni per consenso.

2. Salvo qualora la presente Convenzione preveda espressamente che una decisione debba essere adottata per consenso, se il presidente ritiene che siano stati esauriti tutti gli sforzi per raggiungere un consenso:

 (a) le decisioni della Commissione relative a questioni procedurali sono adottate a maggioranza dei suoi membri votanti in senso favorevole o contrario; e

 (b) le decisioni riguardanti questioni di fondo sono adottate a maggioranza di tre quarti dei membri della Commissione votanti in senso favorevole o contrario.

3. In caso di dubbio sulla natura di una questione, questa è considerata come una questione di fondo.

4. La decisione non è adottata se non viene raggiunto un quorum di due terzi dei membri della Commissione presenti al momento dell'adozione.

Articolo 9
Attuazione delle decisioni della Commissione

1. Le decisioni vincolanti della Commissione prendono effetto nel modo seguente:

 (a) dopo che la Commissione ha adottato la decisione, il presidente della Commissione la notifica senza indugio per iscritto a tutti i membri della Commissione;

 (b) la decisione diventa vincolante per tutti i membri della Commissione novanta (90) giorni dopo la data di trasmissione specificata nella notifica del presidente concernente l'adozione della decisione da parte della Commissione in conformità della lettera a), salvo altrimenti specificato nella decisione;

 (c) un membro della Commissione può opporsi a una decisione per il solo motivo che la stessa è in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, della Convenzione del 1982 o dell'Accordo del 1995, o che, per la forma o il contenuto, costituisce una discriminazione ingiustificata nei propri confronti;

 (d) se un membro della Commissione presenta un'obiezione, ne informa il presidente della Commissione per iscritto almeno due settimane prima della data in cui la decisione diventa vincolante in conformità della lettera b); in tal caso la decisione non ha, nella misura indicata, carattere vincolante per tale membro; essa rimane tuttavia vincolante per tutti gli altri membri, salvo decisione contraria della Commissione;

(e) il membro della Commissione che effettua una notifica ai sensi della lettera d) specifica se la decisione è in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, della Convenzione del 1982 o dell'Accordo del 1995 o se, per la forma o il contenuto, costituisce una discriminazione ingiustificata nei propri confronti, e trasmette contestualmente una spiegazione scritta delle sue motivazioni. Tale membro è inoltre tenuto ad adottare e ad attuare misure alternative aventi un effetto equivalente a quello della decisione contestata e la medesima data di applicazione;

(f) il presidente trasmette senza indugio a tutti i membri della Commissione informazioni dettagliate su qualsiasi notifica e motivazione ricevuta in conformità delle lettere d) ed e);

(g) nel caso in cui un membro della Commissione si avvalga della procedura di cui alle lettere d) ed e), la Commissione si riunisce su richiesta di qualsiasi altro membro per riesaminare la decisione nei confronti della quale è stata presentata l'obiezione. A tale riunione la Commissione invita, a proprie spese, due o più esperti che siano cittadini di paesi non membri e che abbiano una conoscenza sufficiente del diritto internazionale nel settore della pesca e del funzionamento delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, affinché le forniscano consulenza sul tema in questione. La selezione e le attività di tali esperti sono conformi alle procedure adottate dalla Commissione;

(h) la riunione della Commissione esamina se i motivi dell'obiezione presentata dal membro della Commissione sono giustificati e se le misure alternative adottate hanno un effetto equivalente alla decisione nei confronti della quale è stata presentata l'obiezione;

(i) se la Commissione constata che la decisione nei confronti della quale è stata presentata l'obiezione non costituisce, per la forma o il contenuto, una discriminazione nei confronti del membro della Commissione che ha formulato l'obiezione e non è incompatibile con la presente Convenzione, con la Convenzione del 1982 o con l'Accordo del 1995, ma che le misure alternative hanno un effetto equivalente a quello della decisione adottata dalla Commissione e dovrebbero essere accettate in quanto tali dalla Commissione, le misure alternative sono vincolanti, in sostituzione della decisione, per il membro della Commissione che ha formulato l'obiezione; e

(j) se la Commissione constata che la decisione nei confronti della quale è stata presentata l'obiezione non costituisce, per la forma o il contenuto, una discriminazione nei confronti del membro che ha formulato l'obiezione e non è incompatibile con la presente Convenzione, con la Convenzione del 1982 o con l'Accordo del 1995, ma che le misure alternative non hanno un effetto equivalente a quello della decisione contestata, il membro che ha formulato l'obiezione può:

i) sottoporre altre misure alternative all'esame della Commissione;

ii) dare attuazione, entro un termine di quarantacinque (45) giorni, alla decisione originaria nei confronti della quale aveva formulato un'obiezione; o

iii) avviare una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 19 o del paragrafo 4 dell'allegato.

2. Un membro della Commissione che si avvalga della procedura di cui al paragrafo 1 può ritirare in qualsiasi momento la notifica dell'obiezione; in tal caso esso è vincolato dalla decisione con effetto immediato se questa è già in vigore, oppure a decorrere dal momento in cui entra in vigore a norma del presente articolo.

Articolo 10
Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico formula pareri scientifici e raccomandazioni conformemente al suo mandato, che è adottato in occasione della prima riunione ordinaria della Commissione, e alle sue eventuali modifiche.

2. Salvo decisione diversa della Commissione, il comitato scientifico si riunisce almeno una volta ogni due anni nonché prima della riunione ordinaria della Commissione.

3. Il comitato si adopera per adottare le proprie relazioni per consenso. Ove sia impossibile raggiungere il consenso, nella relazione vanno riportate le opinioni maggioritarie e minoritarie ed eventualmente le divergenze di vedute tra i rappresentanti dei membri sull'insieme della relazione o su parte di essa.

4. Il comitato scientifico esercita le seguenti funzioni:

(a) raccomanda alla Commissione un piano di ricerca che indichi le questioni e gli argomenti specifici che devono essere trattati, a seconda dei casi, dagli esperti scientifici o da altre organizzazioni o soggetti, identifica le esigenze in materia di dati e coordina le attività destinate a soddisfare tali esigenze;

(b) pianifica, elabora e riesamina regolarmente le valutazioni scientifiche dello stato delle risorse alieutiche nella zona della Convenzione, identifica gli interventi necessari per la loro conservazione e gestione e presenta pareri e raccomandazioni alla Commissione;

(c) raccoglie, analizza e diffonde informazioni pertinenti;

(d) valuta l'impatto delle attività di pesca sulle risorse alieutiche e sulle specie appartenenti al medesimo ecosistema degli stock bersaglio o associate agli stessi o dipendenti dagli stessi;

(e) elabora un processo per identificare gli ecosistemi marini vulnerabili, compresi i pertinenti criteri di tale identificazione, e individua, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, le zone o gli elementi caratteristici in cui è noto o è probabile che siano presenti tali ecosistemi, nonché il luogo delle attività di pesca di fondo in relazione a tali zone o

elementi caratteristici, tenendo in debita considerazione la necessità di proteggere le informazioni riservate;

(f) identifica ulteriori specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili di cui è vietata la pesca diretta e fornisce alla Commissione consulenza al riguardo;

(g) stabilisce, sulla base di norme internazionali come gli Orientamenti internazionali della FAO, norme e criteri basati su dati scientifici che consentano di determinare se le attività di pesca di fondo rischiano di produrre impatti negativi significativi su ecosistemi marini o specie marine vulnerabili in una data zona e formula raccomandazioni per misure intese ad evitare tali effetti;

(h) riesamina eventuali valutazioni, decisioni e misure di gestione e formula le raccomandazioni necessarie per conseguire l'obiettivo della presente Convenzione;

(i) elabora norme e standard, da adottare da parte della Commissione, per la raccolta, la verifica, la comunicazione, la sicurezza, lo scambio e la diffusione dei dati riguardanti le risorse alieutiche, le specie appartenenti allo stesso ecosistema degli stock bersaglio o che dipendono da tali stock o sono ad essi associate e le attività di pesca nella zona della Convenzione nonché per l'accesso a tali dati;

(j) presenta alla Commissione, per quanto possibile, un'analisi delle misure di conservazione e di gestione alternative in cui figuri una stima del grado in cui ogni alternativa contribuirebbe a conseguire gli obiettivi di eventuali strategie di gestione adottate o in fase di studio da parte della Commissione; e

(k) presenta alla Commissione eventuali altri pareri scientifici che ritiene pertinenti o che possono essere richiesti dalla Commissione.

5. Il comitato scientifico può scambiare informazioni su questioni di interesse reciproco con altre organizzazioni scientifiche o altri accordi pertinenti in conformità delle norme e degli standard adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 4, punto i), e dell'articolo 21.

6. Il comitato scientifico non duplica le attività di altre organizzazioni scientifiche o di altri accordi che coprono la zona della Convenzione.

Articolo 11
Comitato tecnico e di applicazione

1. Il comitato tecnico e di applicazione espleta le seguenti funzioni:

(a) segue l'attuazione e verifica il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione e presenta alla Commissione le necessarie raccomandazioni; e

(b) verifica l'attuazione delle misure di cooperazione adottate dalla Commissione in materia di monitoraggio, controllo, sorveglianza e applicazione e presenta alla Commissione le necessarie raccomandazioni.

2. La Commissione decide la data della prima riunione del comitato tecnico e di applicazione. Successivamente il comitato tecnico e di applicazione si riunisce almeno una volta ogni due anni nonché prima della riunione ordinaria della Commissione, salvo decisione diversa della stessa.

3. Il comitato tecnico e di applicazione si adopera per adottare le proprie relazioni per consenso. Ove sia impossibile raggiungere il consenso, nella relazione vanno riportate le opinioni maggioritarie e minoritarie ed eventualmente le divergenze di vedute tra i rappresentanti dei membri sull'insieme della relazione o su parte di essa.

4. Nell'espletare le proprie funzioni, il comitato tecnico e di applicazione:

(a) funge da forum per uno scambio di informazioni sulle modalità con cui i membri della Commissione applicano le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione nella zona della Convenzione e, se del caso, le misure complementari nelle acque adiacenti;

(b) funge da forum per uno scambio di informazioni sull'applicazione, segnatamente per quanto riguarda gli sforzi, le strategie e i piani messi in atto per garantire l'applicazione delle misure;

(c) riceve le relazioni trasmesse da ciascun membro della Commissione sulle misure adottate per individuare, investigare e sanzionare le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure adottate in virtù della stessa;

(d) comunica alla Commissione le proprie risultanze o conclusioni sul rispetto delle misure di conservazione e di gestione;

(e) formula raccomandazioni alla Commissione in materia di monitoraggio, controllo, sorveglianza e applicazione;

(f) elabora norme e procedure intese a disciplinare l'uso dei dati e di altre informazioni a fini di monitoraggio, controllo e sorveglianza; e

(g) esamina e/o indaga su eventuali altre questioni che gli sono sottoposte dalla Commissione.

5. Il comitato tecnico e di applicazione esercita le sue funzioni in conformità delle procedure e degli orientamenti che la Commissione può periodicamente adottare.

Articolo 12
Bilancio

1. Ciascun membro della Commissione provvede al pagamento delle proprie spese di partecipazione alle riunioni della Commissione e dei suoi organi ausiliari.

2. In ogni riunione ordinaria la Commissione adotta, per consenso, un bilancio annuale per ciascuno dei due esercizi successivi. Il segretario esecutivo trasmette ai membri il progetto di bilancio di ciascuno di tali esercizi unitamente a un piano dei contributi almeno sessanta (60) giorni prima della riunione ordinaria della Commissione nella quale detti bilanci devono essere esaminati. Se la Commissione non riesce a raggiungere un consenso sull'adozione del bilancio annuale di un dato esercizio, per tale esercizio è riportato il bilancio della Commissione relativo all'esercizio precedente.

3. Il bilancio è ripartito tra i membri della Commissione in base a una formula adottata dalla Commissione per consenso. Un membro della Commissione che aderisca nel corso di un esercizio finanziario versa un contributo proporzionale al numero di mesi interi rimanenti per l'esercizio in questione, calcolato a decorrere dalla data dell'adesione.

4. Il segretario esecutivo notifica a ciascun membro della Commissione l'importo del suo contributo. I contributi sono versati entro quattro mesi dalla suddetta notifica, nella valuta del paese in cui il segretariato della Commissione è stabilito. Un membro della Commissione che non sia in grado di rispettare tale termine ne spiega i motivi alla Commissione.

5. Un membro della Commissione che non abbia versato interamente i propri contributi per due anni consecutivi non ha il diritto di partecipare alle decisioni della Commissione, né può formulare obiezioni in merito alle decisioni adottate dalla Commissione, fino a quando non abbia assolto i propri obblighi finanziari nei confronti della Commissione.

6. Le operazioni finanziarie della Commissione sono sottoposte al controllo annuale di revisori esterni scelti dalla Commissione.

Articolo 13
Obblighi dello Stato di bandiera

1. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie a garantire che i pescherecci abilitati a battere la sua bandiera:

 (a) rispettino, quando operano nella zona della Convenzione, le disposizioni della presente Convenzione e le misure adottate in virtù della stessa e non esercitino attività che possano pregiudicare l'efficacia di tali misure; e

 (b) non esercitino attività di pesca non autorizzate in zone soggette alla giurisdizione nazionale di un altro Stato adiacenti alla zona della Convenzione.

2. Una parte contraente consente l'utilizzo di pescherecci abilitati a battere la sua bandiera per attività di pesca nella zona della Convenzione unicamente se sono stati a tal fine autorizzati dalla o dalle autorità competenti di tale parte contraente. Una parte contraente autorizza l'utilizzo di navi abilitate a battere la sua bandiera per attività di pesca nella zona della Convenzione unicamente se è in grado di esercitare con efficacia le proprie responsabilità nei confronti di tali navi ai sensi della presente Convenzione, della Convenzione del 1982 e dell'Accordo del 1995.

3. Ciascuna parte contraente provvede a che le attività di pesca svolte da pescherecci abilitati a battere la sua bandiera in violazione delle disposizioni della presente Convenzione, delle misure adottate in virtù della medesima o dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2, costituiscano una violazione ai sensi del suo quadro giuridico.

4. Ciascuna parte contraente impone ai pescherecci abilitati a battere la sua bandiera che esercitano attività di pesca nella zona della Convenzione:

 (a) di utilizzare trasmettitori satellitari di posizione in tempo reale quando si trovano nella zona della Convenzione, in conformità di procedure elaborate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera e);

 (b) di notificare alla Commissione l'intenzione di entrare o di uscire dalla zona della Convenzione, in conformità di procedure elaborate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera f); e

 (c) di notificare alla Commissione la posizione di ogni trasbordo di risorse alieutiche e prodotti ricavati da risorse alieutiche prelevate nella zona della Convenzione, in attesa dell'adozione, da parte della Commissione, di procedure per la regolamentazione e il monitoraggio delle operazioni di trasbordo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a).

5. Ciascuna parte contraente vieta alle navi abilitate a battere la sua bandiera l'esercizio di attività di pesca diretta sui seguenti ordini: *Alcyonacea*, *Antipatharia*, *Gorgonacea* e *Scleractinia*, nonché ogni altra specie indicatrice di ecosistemi marini vulnerabili individuata dal comitato scientifico e adottata dalla Commissione.

6. Ciascuna parte contraente invia osservatori a bordo dei pescherecci battenti la sua bandiera operanti nella zona della Convenzione, in conformità del programma di osservazione che è stabilito a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b). Ai pescherecci che esercitano la pesca di fondo nella zona della Convenzione è attribuita una copertura del cento (100) per cento nell'ambito del programma di osservazione. Ai pescherecci che praticano altri tipi di attività di pesca nella zona della Convenzione è attribuito il livello di copertura di osservazione deciso dalla Commissione.

7. Ciascuna parte contraente provvede a che i pescherecci abilitati a battere la sua bandiera consentano l'imbarco di ispettori debitamente autorizzati in conformità delle procedure per l'abbordaggio e l'ispezione di pescherecci operanti nella zona

della Convenzione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c). Gli ispettori autorizzati rispettano tali procedure.

8. Ai fini dell'efficace applicazione della presente Convenzione, ogni parte contraente:

 (a) tiene un registro dei pescherecci abilitati a battere la sua bandiera e autorizzati a essere utilizzati per attività di pesca nella zona della Convenzione, in conformità degli obblighi di informazione, delle norme, degli standard e delle procedure adottati dalla Commissione;

 (b) trasmette ogni anno alla Commissione, conformemente alle procedure da essa stabilite, le informazioni decise dalla Commissione in relazione a ciascun peschereccio iscritto nel registro di cui è prescritta la tenuta ai sensi del presente paragrafo e notifica senza indugio alla Commissione gli eventuali cambiamenti intervenuti; e

 (c) comunica alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale prescritta a norma dell'articolo 16, i nomi dei pescherecci iscritti nel registro che hanno svolto attività di pesca nel corso dell'anno civile precedente.

9. Ciascuna parte contraente comunica inoltre senza indugio alla Commissione:

 (a) qualsiasi aggiunta al registro; e

 (b) qualsiasi radiazione dal registro, specificando per quale dei seguenti motivi:

 i) restituzione volontaria dell'autorizzazione di pesca da parte dell'armatore o dell'operatore;

 ii) ritiro o mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca rilasciata per il peschereccio in conformità del paragrafo 2;

 iii) peschereccio non più abilitato a battere la sua bandiera;

 iv) demolizione, disarmo o perdita del peschereccio; o

 v) eventuali altri motivi, accompagnati da una specifica spiegazione.

10. La Commissione tiene il proprio registro dei pescherecci sulla base delle informazioni che le sono trasmesse in conformità dei paragrafi 8 e 9. La Commissione mette tale registro a disposizione del pubblico secondo modalità convenute, tenendo in debita considerazione la necessità di garantire la riservatezza delle informazioni personali in linea con le pratiche nazionali di ciascuna parte contraente. La Commissione fornisce altresì a ogni parte contraente, su richiesta, informazioni su qualsiasi nave iscritta nel registro della Commissione che non siano altrimenti accessibili al pubblico.

11. Una parte contraente che non trasmetta i dati e le informazioni prescritti a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, in relazione a un anno in cui pescherecci abilitati a battere la sua bandiera abbiano svolto attività di pesca nella zona della Convenzione non partecipa alle attività di pesca in questione fino a quando non siano stati trasmessi tali dati e informazioni. Il regolamento interno adottato dalla

Commissione fornisce ulteriori orientamenti per l'attuazione del presente paragrafo.

Articolo 14
Obblighi dello Stato di approdo

1. Una parte contraente ha il diritto e il dovere di adottare misure, in conformità del diritto internazionale, volte a promuovere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione subregionali, regionali e globali.

2. Ciascuna parte contraente:

 (a) attua le misure di competenza dello Stato di approdo adottate dalla Commissione in relazione all'entrata nei propri porti e all'utilizzo dei medesimi da parte di pescherecci che hanno praticato attività di pesca nella zona della Convenzione, in particolare per quanto riguarda lo sbarco e il trasbordo di risorse alieutiche, l'ispezione dei pescherecci, dei documenti, delle catture e degli attrezzi presenti a bordo e l'uso dei servizi portuali; e

 (b) assiste gli Stati di bandiera, per quanto possibile e in conformità della legislazione nazionale e del diritto internazionale, quando un peschereccio si trovi volontariamente nei propri porti e lo Stato di bandiera di tale peschereccio richieda l'intervento della parte contraente per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure di gestione e di conservazione adottate dalla Commissione.

3. Se una parte contraente ritiene che un peschereccio che fa uso dei suoi porti abbia violato una disposizione della presente Convenzione o una misura di conservazione e di gestione adottata dalla Commissione, ne informa lo Stato di bandiera interessato, la Commissione, gli altri Stati interessati e le organizzazioni internazionali competenti. La parte contraente trasmette allo Stato di bandiera e, se del caso, alla Commissione l'intera documentazione relativa a tale violazione, compresi eventuali verbali di ispezione.

4. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata in modo da pregiudicare l'esercizio dei diritti di sovranità delle parti contraenti sui porti situati nel loro territorio in conformità del diritto internazionale, compreso il diritto di negare l'accesso a porti situati nel loro territorio, nonché di adottare misure dello Stato di approdo più severe di quelle adottate dalla Commissione in virtù della presente Convenzione.

Articolo 15
Obblighi delle entità di pesca

L'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafi 2 e 3, si applicano, *mutatis mutandis*, a qualsiasi entità di pesca che abbia espresso il proprio impegno formale in conformità dell'allegato.

Articolo 16
Raccolta, compilazione e scambio di dati

1. La Commissione, tenendo debitamente conto dell'allegato I dell'Accordo del 1995, nonché delle pertinenti disposizioni degli articoli 10 e 11, elabora standard, norme e procedure riguardanti, in particolare:

 (a) la raccolta, la verifica e la tempestiva comunicazione alla Commissione di tutti i dati pertinenti da parte dei membri della Commissione;

 (a) la compilazione e la gestione, da parte della Commissione, di dati precisi ed esaustivi al fine di agevolare una corretta valutazione degli stock e consentire la formulazione di pareri scientifici ottimali;

 (b) lo scambio di dati tra i membri della Commissione nonché con altre organizzazioni e accordi regionali di gestione della pesca e altre organizzazioni competenti, compresi i dati riguardanti le navi che hanno esercitato la pesca INN e, se del caso, la proprietà effettiva di dette navi, al fine di consolidare tali informazioni in un formato centralizzato per eventuale diffusione;

 (c) le modalità per agevolare uno scambio coordinato di dati e documentazione tra organizzazioni e accordi regionali di gestione della pesca, comprese le procedure per lo scambio di dati sui registri delle navi e, se del caso, sulle misure connesse al mercato; e

 (d) lo svolgimento di controlli regolari volti a verificare il rispetto, da parte dei membri della Commissione, dei requisiti in materia di raccolta e scambio dei dati, e le misure adottate per far fronte alle inadempienze accertate nel corso di tali controlli.

2. La Commissione provvede affinché siano resi pubblici i dati riguardanti il numero di pescherecci operanti nella zona della Convenzione, lo stato delle risorse alieutiche gestite nell'ambito della presente Convenzione, le valutazioni delle risorse alieutiche, i programmi di ricerca nella zona della Convenzione e le iniziative di cooperazione con organizzazioni regionali e mondiali.

3. La Commissione stabilisce il formato della relazione annuale che deve essere presentata da ciascun membro della Commissione. Ciascun membro della Commissione trasmette senza indugio alla Commissione la propria relazione annuale redatta in base a tale formato. La relazione annuale illustra le modalità con cui il membro della Commissione ha attuato le misure di conservazione e di gestione e le procedure di monitoraggio, controllo, sorveglianza e applicazione adottate dalla Commissione, descrive i risultati delle azioni da esso attuate in relazione all'articolo 17 e fornisce informazioni su eventuali altri aspetti stabiliti dalla Commissione.

4. La Commissione stabilisce norme per garantire la sicurezza e la diffusione dei dati e l'accesso agli stessi, compresi i dati trasmessi mediante trasmettitori satellitari di posizione in tempo reale, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza e tenendo conto delle prassi interne dei membri della Commissione.

Articolo 17
Conformità e applicazione

1. Ciascun membro della Commissione applica le disposizioni della presente Convenzione e ogni decisione pertinente della Commissione.

2. Ciascun membro della Commissione, di sua iniziativa o, ricevute le opportune informazioni, su richiesta di un altro membro della Commissione, indaga in modo approfondito su qualsiasi presunta violazione, commessa da pescherecci battenti la sua bandiera, delle disposizioni della presente Convenzione o delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

3. Ove si disponga di sufficienti informazioni sulla presunta violazione delle disposizioni della presente Convenzione o delle misure adottate in virtù della medesima da parte di un peschereccio abilitato a battere bandiera di un membro della Commissione:

 (a) la presunta violazione è notificata senza indugio al membro della Commissione; e

 (b) il membro della Commissione adotta misure adeguate in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari, anche intentando senza indugio azioni giudiziarie, e, se opportuno, procede al fermo del peschereccio.

4. Qualora, in conformità delle leggi di un membro della Commissione, sia stato accertato che un peschereccio abilitato a battere bandiera di tale membro è stato coinvolto in una grave violazione delle disposizioni della presente Convenzione o delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione, tale membro della Commissione ingiunge al peschereccio di cessare le operazioni e, all'occorrenza, di lasciare immediatamente la zona della Convenzione. Il membro della Commissione provvede a che la nave interessata non pratichi la pesca di risorse alieutiche nella zona della Convenzione fino a quando non siano state applicate tutte le sanzioni da esso imposte con riguardo alla violazione.

5. Ai fini del presente articolo, per "violazione grave" si intende qualsiasi violazione specificata all'articolo 21, paragrafo 11, lettere da a) ad h), dell'Accordo del 1995 e qualsiasi altra violazione eventualmente stabilita dalla Commissione.

6. Se, entro tre (3) anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, la Commissione non è in grado di concordare procedure per l'abbordaggio e l'ispezione di pescherecci nella zona della Convenzione, si applicano gli articoli 21 e 22 dell'Accordo del 1995 come se fossero parte integrante della presente Convenzione. L'abbordaggio e l'ispezione di pescherecci nella zona della Convenzione, nonché eventuali altri provvedimenti di esecuzione adottati successivamente, sono condotti in conformità delle procedure di cui a tali articoli e di eventuali altre prassi stabilite dalla Commissione.

7. Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, ciascun membro della Commissione, conformemente alla propria legislazione:

 (a) nella misura del possibile, adotta misure e coopera per garantire il rispetto, da parte dei propri cittadini e dei pescherecci da questi posseduti, gestiti o controllati, delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione; e

 (b) di sua iniziativa o, ricevute le opportune informazioni, su richiesta di un altro membro della Commissione, indaga in modo approfondito su qualsiasi presunta violazione, da parte dei propri cittadini e dei pescherecci da questi posseduti, gestiti o controllati, delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

8. Tutte le indagini e le azioni giudiziarie sono espletate con rapidità. Le sanzioni previste dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari dei membri della Commissione sono sufficientemente severe da assicurare la conformità e scoraggiare le violazioni ovunque esse si verifichino e privano i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.

9. Una relazione sui progressi delle indagini svolte a norma dei paragrafi 2, 3, 4 o 7, che descriva nei dettagli i provvedimenti adottati o di cui è proposta l'adozione relativamente alla presunta violazione, è trasmessa quanto prima possibile, e in ogni caso entro due mesi dalla richiesta, al membro della Commissione che ne faccia richiesta e alla Commissione. Una relazione sui risultati delle indagini è trasmessa al membro della Commissione che ne faccia richiesta e alla Commissione al completamento delle indagini.

10. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano:

 (a) i diritti conferiti ai membri della Commissione dalle loro disposizioni legislative e regolamentari in materia di pesca; e

 (b) i diritti conferiti alle parti contraenti dalle disposizioni in materia di conformità e applicazione contenute in accordi bilaterali o multilaterali che non siano incompatibili con le disposizioni della presente Convenzione, della Convenzione del 1982 e dell'Accordo del 1995.

Articolo 18
Trasparenza

La Commissione promuove la trasparenza dei suoi processi decisionali e delle sue attività. Ai rappresentanti delle organizzazioni intergovernative e non governative che si occupano di questioni attinenti all'applicazione della presente Convenzione è data la possibilità di partecipare alle riunioni della Commissione e dei suoi organi ausiliari in qualità di osservatori o in un'altra veste che i membri della Commissione ritengano appropriata e secondo le disposizioni del regolamento interno adottato dalla Commissione. Le procedure non possono essere indebitamente restrittive a tale riguardo. Le organizzazioni intergovernative e non governative devono poter accedere in tempo utile alle informazioni

pertinenti, nel rispetto delle norme e delle procedure eventualmente adottate dalla Commissione. Le misure di conservazione e di gestione e le altre misure e questioni decise dalla Commissione o dagli organi ausiliari sono rese pubbliche, salvo decisione diversa della Commissione.

Articolo 19
Risoluzione delle controversie

Le disposizioni riguardanti la risoluzione delle controversie di cui alla parte VIII dell'Accordo del 1995 si applicano, *mutatis mutandis*, a qualsiasi controversia tra le parti contraenti, siano esse o no parti dell'Accordo del 1995.

Articolo 20
Cooperazione con parti non contraenti

1. I membri della Commissione si scambiano informazioni sulle attività svolte nella zona della Convenzione da pescherecci abilitati a battere bandiera di parti non contraenti della presente Convenzione.

2. La Commissione segnala alle parti non contraenti della presente Convenzione qualsiasi attività svolta da loro cittadini o da pescherecci abilitati a battere la loro bandiera che, a suo parere, comprometta il conseguimento dell'obiettivo della presente Convenzione.

3. La Commissione chiede alle parti non contraenti di cui al paragrafo 2 di cooperare pienamente con la Commissione diventando parte contraente o accettando di applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione. Alle parti non contraenti cooperanti della presente Convenzione è concessa la possibilità di partecipare all'attività di pesca, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla Commissione, nella misura in cui, fra l'altro, si impegnano a rispettare e hanno rispettato nel passato le misure di conservazione e di gestione applicabili alle risorse alieutiche considerate e in proporzione del loro contributo finanziario alla Commissione.

4. Ciascun membro della Commissione adotta misure conformi alla presente Convenzione, alla Convenzione del 1982, all'Accordo del 1995 e ad altre norme pertinenti del diritto internazionale al fine di scoraggiare le attività esercitate da pescherecci abilitati a battere bandiera di parti non contraenti della presente Convenzione che pregiudicano l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

5. Ciascun membro della Commissione adotta opportune misure, conformemente alla sua legislazione, per evitare che navi abilitate a battere la sua bandiera siano trasferite nei registri di parti non contraenti della presente Convenzione al fine di sottrarsi all'obbligo di rispettare le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 21
Cooperazione con altre organizzazioni o altri accordi

1. La Commissione coopera, se del caso, su questioni di interesse reciproco con la FAO, con altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite e con organizzazioni o accordi regionali pertinenti, in particolare con le organizzazioni o gli accordi regionali di gestione della pesca che dispongono di competenze in materia di pesca nelle zone marine vicine o adiacenti alla zona della Convenzione.

2. La Commissione tiene conto delle misure o delle raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione adottate da organizzazioni e accordi regionali di gestione della pesca e da altre organizzazioni intergovernative che dispongono di competenze in relazione a zone adiacenti alla zona della Convenzione o a risorse alieutiche non contemplate dalla presente Convenzione e a specie appartenenti allo stesso ecosistema degli stock bersaglio o che dipendono da tali stock o sono ad essi associate, e che perseguono obiettivi compatibili con l'obiettivo della presente Convenzione o ad esso sinergici.

3. La Commissione si adopera per sviluppare relazioni di cooperazione, e può concludere accordi in questo senso, con organizzazioni intergovernative che possono contribuire al suo lavoro e sono competenti per garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse biologiche e dei loro ecosistemi. Essa può invitare tali organizzazioni ad inviare osservatori alle sue riunioni o a quelle dei suoi organi ausiliari. Può inoltre chiedere di partecipare, se opportuno, alle riunioni di tali organizzazioni.

4. La Commissione provvede ad adottare opportune disposizioni ai fini della consultazione, cooperazione e collaborazione con altre organizzazioni o altri accordi regionali di gestione della pesca al fine di avvalersi, per quanto possibile, di istituzioni esistenti per conseguire l'obiettivo della presente Convenzione. A tale riguardo, la Commissione si adopera per porre in essere una cooperazione sulle attività di applicazione con le organizzazioni e gli accordi che svolgono tali attività nella zona della Convenzione.

Articolo 22
Revisione

1. La Commissione organizza revisioni periodiche dell'efficacia delle misure di conservazione e di gestione da essa adottate e del rispetto di tale misure ai fini del conseguimento dell'obiettivo della presente Convenzione. Tali revisioni possono vertere anche sull'efficacia delle disposizioni della Convenzione stessa.

2. La Commissione stabilisce l'ambito e la metodologia di tali revisioni, che devono:

 (a) tener conto delle prassi seguite da altre organizzazioni regionali di gestione della pesca nella realizzazione di revisioni dell'efficacia;

 (b) comprendere, se del caso, contributi degli organi ausiliari; e

(c) prevedere la partecipazione di una o più persone di riconosciuta competenza che siano indipendenti dai membri della Commissione.

3. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni risultanti da tali revisioni e adotta i provvedimenti eventualmente necessari, comprese opportune modifiche delle proprie misure di conservazione e di gestione e dei relativi meccanismi di attuazione. Le proposte di modifica delle disposizioni della presente Convenzione scaturite dalla revisione sono trattate in conformità dell'articolo 29.

4. Una volta presentati alla Commissione, i risultati della revisione e la successiva valutazione effettuata dalla Commissione sono resi pubblici quanto prima possibile.

Articolo 23
Firma, ratifica, accettazione e approvazione

1. La presente Convenzione è aperta a Seul, il 1º aprile 2012, alla firma degli Stati membri che hanno partecipato alle riunioni multilaterali sulla gestione della pesca in alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale e rimane aperta alla firma per dodici (12) mesi.

2. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo della Repubblica di Corea, che svolge la funzione di depositario. Il depositario informa tutti i firmatari e tutte le parti contraenti in merito a tutte le ratifiche, accettazioni o approvazioni depositate ed esercita le altre funzioni previste dalla *Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati* e dal diritto internazionale consuetudinario.

Articolo 24
Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, le parti contraenti possono, per consenso, invitare ad aderire alla presente Convenzione:

(a) altri Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica i cui pescherecci intendono svolgere attività di pesca di risorse alieutiche nella zona della Convenzione; e

(b) altri Stati costieri della zona della Convenzione.

3. Una parte contraente che non aderisca al consenso in relazione al paragrafo 2 presenta le proprie motivazioni scritte alla Commissione.

4. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. Il depositario informa tutti i firmatari e tutte le parti contraenti in merito a tutte le adesioni.

Articolo 25
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore centottanta (180) giorni dopo la data di ricevimento, da parte del depositario, del quarto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per le parti contraenti che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in relazione alla presente Convenzione dopo che siano stati soddisfatti i requisiti per l'entrata in vigore, ma prima della data di entrata in vigore, la ratifica, accettazione, approvazione o adesione prende effetto alla data di entrata in vigore della presente Convenzione o trenta (30) giorni dopo la data di deposito dello strumento, se questa data è successiva.

3. Per le parti contraenti che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, la presente Convenzione entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data di deposito dello strumento.

Articolo 26
Riserve ed eccezioni

La presente Convenzione non ammette riserve o eccezioni.

Articolo 27
Dichiarazioni e affermazioni

L'articolo 26 non osta a che uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica produca, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, dichiarazioni o affermazioni, comunque formulate o denominate, finalizzate, tra l'altro, ad armonizzare le proprie leggi e i propri regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a condizione che tali dichiarazioni o affermazioni non si prefiggano di escludere o di modificare l'effetto giuridico delle disposizioni della presente Convenzione nella loro applicazione a tale Stato o organizzazione.

Articolo 28
Relazione con altri accordi

1. La presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi con essa compatibili e che non inficino il godimento dei diritti di altre parti contraenti o l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti in virtù della presente Convenzione.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri delle parti contraenti in virtù della Convenzione del 1982 e dell'Accordo del 1995. La presente Convenzione è interpretata e applicata

nell'ambito della Convenzione del 1982 e dell'Accordo del 1995 e in modo con questi compatibile.

Articolo 29
Modifiche

1. Qualsiasi proposta di modifica della presente Convenzione è trasmessa per iscritto, almeno novanta (90) giorni prima della riunione in cui si propone che venga esaminata, al presidente della Commissione, che la trasmette senza indugio a tutti i membri della Commissione. Le proposte di modifica della presente Convenzione sono esaminate nella riunione ordinaria della Commissione, a meno che la maggioranza dei membri della Commissione non chieda una riunione straordinaria per discutere della modifica proposta. La riunione straordinaria è indetta con almeno novanta (90) giorni di anticipo.

2. Le modifiche della presente Convenzione proposte dalla Commissione sono adottate dalle parti contraenti per consenso. Il testo di ogni modifica così adottata è trasmesso dal depositario a tutte le parti contraenti.

3. Una modifica prende effetto per tutte le parti contraenti centoventi (120) giorni dopo la data di trasmissione specificata nella notifica con cui il depositario comunica di aver ricevuto la notifica scritta di approvazione da parte di tutte le parti contraenti.

4. Le modifiche adottate in conformità del paragrafo 2 si considerano approvate da uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che diventi parte contraente della presente Convenzione successivamente alla loro adozione.

Articolo 30
Allegato

L'allegato forma parte integrante della presente Convenzione e, salvo espressa disposizione contraria, qualsiasi riferimento alla Convenzione comprende un riferimento all'allegato.

Articolo 31
Recesso

1. Qualsiasi parte contraente può recedere dalla Convenzione al 31 dicembre di ogni anno, previa notifica trasmessa al più tardi il 30 giugno precedente al depositario, che ne trasmette copia alle altre parti contraenti.

2. In tal caso qualsiasi altra parte contraente può recedere dalla Convenzione alla stessa data del 31 dicembre, dandone notifica al depositario entro un mese dalla data di ricezione della notifica di recesso a norma del paragrafo 1.

In FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Tokyo, il ventiquattro febbraio 2012, in lingua inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Allegato

Entità di pesca

1. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni entità di pesca le cui navi abbiano praticato o intendano praticare la pesca di risorse alieutiche può, mediante strumento scritto trasmesso al depositario, esprimere il proprio impegno formale a conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione e a rispettare le misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della medesima. Detto impegno prende effetto trenta (30) giorni dopo la data di ricevimento dello strumento. L'entità di pesca può recedere da tale impegno al 31 dicembre di ogni anno mediante notifica scritta trasmessa al depositario entro il giugno 30 precedente.

2. Un'entità di pesca di cui al paragrafo 1 può, mediante strumento scritto trasmesso al depositario, esprimere il proprio impegno formale a conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione eventualmente modificate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3. Tale impegno prende effetto a decorrere dalle date di cui all'articolo 29, paragrafo 3, o, se successiva, dalla data di ricevimento della notifica scritta di cui al presente paragrafo.

3. Un'entità di pesca che abbia espresso il proprio impegno formale a conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione e a rispettare le misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della medesima in conformità del paragrafo 1 è tenuta a rispettare gli obblighi dei membri della Commissione e può partecipare ai lavori della Commissione, compresa l'adozione di decisioni, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione. Ai fini della presente Convenzione, i riferimenti fatti alla Commissione o a membri della Commissione comprendono tale entità di pesca.

4. Se una controversia nella quale è coinvolta un'entità di pesca che ha espresso il proprio impegno a essere vincolata dalle disposizioni della presente Convenzione in conformità del presente allegato non può essere risolta in via amichevole, tale controversia è sottoposta, su richiesta di una delle parti in causa, ad arbitrato definitivo e vincolante conformemente alle norme pertinenti della Corte permanente di arbitrato.

5. Le disposizioni del presente allegato relative alla partecipazione di un'entità di pesca valgono esclusivamente ai fini della presente Convenzione.